

ALLEGATO B

RAPPRESENTANZA

Art. 1 – Consiglio delle Residenze Universitarie

1. Con lo scopo di rafforzare e consolidare i rapporti interpersonali e istituire un luogo di confronto e di ascolto, è prevista la costituzione di un Consiglio delle Residenze Universitarie.
2. Le competenze del Consiglio delle Residenze Universitarie sono:
 - a. formulare proposte di miglioramento delle condizioni degli assegnatari all'interno delle residenze universitarie presentando documenti specifici e quesiti ai medesimi fini;
 - b. elaborare ogni anno un rapporto sullo stato dei servizi e sulla condizione degli assegnatari da presentare al CdA Opera, anche sulla base di rilevazioni statistiche sulla soddisfazione degli studenti richieste dal Consiglio delle Residenze Universitarie o promosse direttamente dal CdA dell'Opera Universitaria e con la possibilità di accedere, ai sensi delle normative vigenti, ai documenti necessari per lo svolgimento della propria attività;
 - c. proporre iniziative culturali, sportive e ricreative da realizzare negli spazi comuni nel rispetto dell'Art. 3.

Art. 2 – Costituzione del Consiglio delle Residenze Universitarie

1. Gli studenti assegnatari di posto alloggio possono presentare la candidatura entro i 7 giorni precedenti alle elezioni presso uno sportello predisposto dall'Opera Universitaria. La lista dei candidati sarà pubblicata online sul sito www.operauni.tn.it e in forma cartacea presso le portinerie dello Studentato di San Bartolameo e del Collegio Bernardo Clesio.
 2. Il diritto di voto attivo e passivo è garantito a tutti gli studenti assegnatari di posto alloggio. La perdita di questo requisito comporta la decadenza dal diritto di voto e/o dall'incarico. La decadenza è disposta dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione.
 3. Nel rispetto delle differenze e delle diversità di locazione delle diverse residenze, le elezioni si svolgono in quattro giorni. Il Consiglio delle Residenze Universitarie sarà composto dai seguenti rappresentanti individuati per area di residenza:
 - a. Studentato San Bartolameo: 4 rappresentanti;
 - b. Trento Centro: 2 rappresentanti;
 - c. Collegio Bernardo Clesio: 2 rappresentanti;
 - d. Caproni: 1 rappresentante;
 - e. Povo: 2 rappresentanti;
 - f. Rovereto: 2 rappresentanti;
 - g. Mayer: 2 rappresentanti.
1. Di norma entro il 20 novembre di ogni anno, se non diversamente stabilito con adeguata motivazione, i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione indicano le elezioni per i rappresentanti del Consiglio delle Residenze Universitarie.
 2. Le modalità di svolgimento delle elezioni per i rappresentanti dello Studentato San Bartolameo di cui al punto 3a, sono le seguenti:
 - a. gli assegnatari di posto alloggio nominano entro ottobre tramite scrutinio segreto un rappresentante di cucina. Risulta eletto colui che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di decadenza o rinuncia, sarà nominato rappresentante il primo dei non eletti;
 - b. i rappresentanti di cucina eletti formano il Consiglio di Struttura;



- c. il Consiglio di Struttura elegge tra i propri membri tramite scrutinio segreto 4 rappresentanti per il Consiglio delle Residenze Universitarie. Lo/La studente/ssa può esprimere fino ad un massimo di due preferenze purché esse siano di generi differenti. Le elezioni si svolgono con candidature individuali. Risultano eletti coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze fino all'esaurimento dei seggi. In caso di decadenza o rinuncia, sarà nominato rappresentante il primo dei non eletti;
 - d. il Consiglio di Struttura svolge la funzione di raccordo tra i diversi blocchi dello Studentato di San Bartolameo; si adopera per un più ampio coinvolgimento delle diversità culturali presenti nel complesso; può proporre iniziative di tipo sociale/culturale da realizzare all'interno del campus.
6. Le modalità di svolgimento delle elezioni per i rappresentanti delle altre residenze (Trento Centro, Collegio Bernardo Clesio, Caproni, Povo, Rovereto, Mayer), sono le seguenti:
- a. le elezioni si svolgono con candidati individuali;
 - b. lo/la studente/ssa può esprimere fino ad un massimo di due preferenze purché esse siano di generi differenti ove il numero di rappresentanti da eleggere è maggiore di uno;
 - c. risultano eletti coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze fino all'esaurimento dei seggi;
 - d. in caso di decadenza o rinuncia, sarà nominato rappresentante il primo dei non eletti.

Art. 3 - Utilizzo spazi Comuni

1. Gli spazi comuni presenti nelle residenze possono essere messi a disposizione del Consiglio delle Residenze Universitarie per attività ricreative, culturali e formative in orario di presenza del servizio di portineria e non oltre le ore 24.00. Tali attività richiedono la preventiva autorizzazione dell'Opera Universitaria, tenendo conto delle motivazioni, del rispetto delle norme di sicurezza e del presente regolamento, anche con la definizione di eventuali limiti e regolamentazioni, che dovranno essere scrupolosamente osservati.
2. I promotori delle iniziative presentano la richiesta scritta e motivata. In caso di autorizzazione, può essere previsto un deposito cauzionale di entità variabile, stabilito di volta in volta, con assunzione della responsabilità anche degli eventuali danni causati dai partecipanti. La cauzione è restituita dopo aver verificato l'assenza di danni. In caso contrario è trattenuta a parziale o totale copertura dei danni arrecati.